



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 4 giugno 2024

È INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI CONFERIMENTO DI NUOVI INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ PARTECIPATE PER CHI ABBAIA GIÀ RICOPERTO NELL'ANNO PRECEDENTE ANALOGHI INCARICHI. IL DIVIETO PERMANE NELLE IPOTESI DI PROVENIENZA POLITICA DEL NOMINATO

La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 98](#) pubblicata oggi, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, delle norme che stabiliscono il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), a coloro i quali nell'anno precedente abbiano svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.

La fattispecie esaminata dalla Corte coinvolgeva un manager pubblico che, per aver ricoperto, nell'anno precedente, il ruolo di amministratore delegato presso una società controllata da un comune, non ha potuto ottenere lo stesso incarico presso altra società partecipata.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo n. 39 del 2013 nella parte in cui, con riguardo a ipotesi simili, non consentono la conferibilità del nuovo incarico. Tale divieto, infatti, si pone in contrasto con le previsioni della legge di delega (la n. 190 del 2012) e, quindi, con l'art. 76 Cost., che non consente al Governo, nell'esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal legislatore delegante.